


Malattia: licenziamento con certificato medico in ritardo

Pubblicato: Mercoledì 11 Giugno 2025



Con l'entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla **formazione obbligatoria** in materia di salute e sicurezza sul lavoro (firmato lo scorso 17 aprile e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio) sono operativi i nuovi contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi. Di seguito l'approfondimento sul tema proposto dallo [Studio Arancio Cislghi](#) di Varese.

L'adempimento degli obblighi formativi prevede adesso **nuove scadenze**:

- formazione obbligatoria per **datori di lavoro**, da completare entro il 23 maggio 2027;
- aggiornamento per i **preposti**, da aggiornare entro il 23 maggio 2026 se dall'ultimo aggiornamento sono passati più di due anni;
- formazione per **ambienti confinati**, da concludere entro il 23 maggio 2026;
- formazione per **nuove attrezzature**, da completare entro il 23 maggio 2026.

Per quanto concerne la **validità dei crediti formativi** per i corsi già svolti, invece, sono riconosciuti:

- i corsi per datore di lavoro erogati prima del 24 maggio 2025, se i contenuti sono conformi al nuovo accordo, ma dovrà essere effettuato l'**aggiornamento quinquennale** dei corsi;
- i corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati erogati prima del 24 maggio 2025, anche in questo caso con aggiornamento quinquennale;
- i corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione di macchine agricole raccogli

frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroporti erogati prima del 24 maggio 2025, procedendo con l'aggiornamento calcolando il quinquennio dalla data di fine corso.

di Studio Arancio Cislighi